

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**E**

**IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA  
DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO - DEPARTMENT  
ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING  
(ABC)**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584, nella persona del suo Presidente, Dott. Raffaele Cantone (di seguito "ANAC")

e

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito - Department Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) (di seguito "Politecnico"), con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, nella persona del suo Rettore, Prof. Giovanni

insieme denominate "Parti",

**Considerato** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Considerato** che il ruolo dell'ANAC risulta ampliato e rafforzato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Visto** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**Considerato** che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

**Considerato** che l'ANAC promuove la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile, quali primari antidoti al fenomeno corruttivo e ha, dunque, interesse a collaborare con le istituzioni universitarie nell'azione di formazione, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e diffondere una corretta cultura della legalità nell'agire pubblico;

**Considerato** che il Politecnico è un'istituzione universitaria italiana pubblica e autonoma, avente come fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo;

**Considerato** che il Politecnico, alla luce del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, articoli 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere collaborazioni in attività di ricerca;

**Considerato** che le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto di collaborazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze didattico-scientifiche,

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell'etica nell'azione pubblica.

### **ART. 2**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le Parti si rendono disponibili con modalità da concordarsi:
- a) a contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad individuare percorsi per prevenire e contrastare la corruzione e le relative distorsioni, per promuovere la trasparenza e l'etica, per promuovere azioni di informazione e sensibilizzazioni sui temi della legalità e etica pubblica;
  - b) a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica ed a collaborare per un supporto reciproco nella formazione di studenti e laureati del Politecnico e nell'aggiornamento professionale del personale ANAC;
  - c) a promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano all'elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di buone pratiche volte al miglioramento dell'azione pubblica negli specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione.

### **ART. 3**

1. I Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

- a) per l'ANAC: la Prof.ssa Nicoletta Parisi;
- b) per il Politecnico: il Prof. Stefano della Torre e il Dott. Giuseppe Martino Di Giuda.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

2. Le Parti potranno concordare ulteriori atti integrativi ed attuativi del presente Protocollo finalizzati alla realizzazione delle attività previste, da approvarsi e stipularsi in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.

3. L'attivazione di eventuali tirocini avverrà secondo le norme di legge e nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli dell'Autorità e delle disposizioni universitarie in materia.

#### **ART. 4**

1. Il presente Protocollo è valido per tre anni dalla data di sottoscrizione. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività e/o iniziative in corso nei termini concordati, secondo i relativi atti/contratti specifici stipulati alla data di comunicazione del recesso.

#### **ART. 5**

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

## **ART. 6**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2), del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

## **ART. 7**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **ART. 8**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti, in linea con quanto stabilito dall'interpretazione ed applicazione dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 fornite dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale e dalle determinazioni e pareri dell'ANAC, salvo quelli derivanti dall'eventuale attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 3, comma 3.

## **ART. 9**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

## **ART. 10**

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per il Politecnico: pecabc@cert.polimi.it .

## **ART. 11**

1. Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma..... Milano.....

Il Presidente

Il Rettore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

del Politecnico di Milano

*Dott. Raffaele Cantone*

*Prof. Giovanni Azzone*

Il Direttore  
del Dipartimento ABC  
*Prof. Stefano Della Torre*